Sulle deleghe di indagine alla Guardia di Finanza e all'Agenzia delle Entrate

Commento a cura dell'avv. Maurizio Villani e dell'Avv. Alessandra Rizzelli

L'art. 31, comma 3, della Legge n. 4 del 7 gennaio 1929, rubricata "Norme generali per la repressione delle violazioni delle leggi finanziarie", espressamente prevede che <<Qualora una legge finanziaria attribuisca l'accertamento di determinati reati a funzionari ed agenti dell'amministrazione, questi funzionari ed agenti, acquistano, nei limiti del servizio a cui sono destinati e secondo le attribuzioni ad essi conferite dalla legge, la qualità di ufficiali e, rispettivamente, di agenti della polizia tributaria. A cura dell'amministrazione dalla quale dipendono, la loro qualità è fatta constatare a mezzo di una speciale tessera di riconoscimento>>.

Orbene, dalla lettura del suddetto articolo ne discende che, se è pur vero che gli agenti ed i funzionari dell'amministrazione possono essere delegati da parte di magistrati all'accertamento di determinati reati, è altrettanto vero che l'ampiezza della delega deve essere quanto mai limitata ("ai soli reati il cui accertamento sia loro demandato da una legge finanziaria"), anche e soprattutto in considerazione delle già molteplici incombenze di natura amministrativa demandate alla Guardia di Finanza e all'Agenzia delle Entrate. Come noto, infatti, ai suddetti enti, in virtù del loro rapporto di dipendenza dall'Amministrazione dell'Economia e delle Finanze, è affidata in via amministrativa l'attività istituzionale di verifiche ed accertamenti fiscali e tributari.

In ragione di tanto, nelle indagini relative all'accertamento dei reati, sarebbe quindi auspicabile e legittimo che i magistrati si limitassero a richiedere all'Agenzia delle Entrate soltanto eventuale documentazione, della quale l'ufficio sia in possesso, che risulti indispensabile per l'accertamento di determinati reati tributari, specificamente demandato da una legge finanziaria a funzionari e agenti dell'Amministrazione dell'Economia e delle Finanze.

Al di fuori di specifiche necessità in ordine all'accertamento di reati gravi che rendano indispensabile l'intervento specialistico della Guardia di Finanza e della necessità di disporre accertamenti patrimoniali finalizzati alla confisca patrimoniale e a quella per equivalente, deve viceversa ritenersi non consentito delegare all'Agenzia delle Entrate attività di indagine riguardanti notizie di reato comunicate da altri organi di polizia giudiziaria.

Lecce, 2 luglio 2012

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME
DEL POPOLO ITALIANO

La dott.ssa Elisabetta di Palo – Giudice di Pace dell'Ufficio del Giudice di Pace di Genova
SENTENZE
N° 9628/11
N° 4486 Sent. 12
N° 6235 Cron. 12
N° 2216 Rep. 12
Oggetto: Opp. ex art. 615 cpc
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa da:
(...), nata il (...) a (...) residente a Genova in via (...), elettivamente domiciliata in Genova, via Assarotti n. 36/8, presso e nello studio dell'avv. Roberto Bianchi, che la rappresenta e difende come da mandato su separato atto, materialmente congiunto all'atto di citazione,
Parte attrice
in opposizione all'esecuzione
contro
AZIENDA MOBILITA' E TRASPORTI, con sede in Genova, via Montaldo n. 2, in persona del legale rappresentante pro tempore, assistita e difesa dall'avv. Laura Naldini, che la rappresenta e difende come da mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta,
Parte convenuta
opposta
EQUITALIA NORD S.p.A. (già Equitalia Sestri S.p.A.), con sede a Milano, viale dell'Innovazione n. 1/B, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in Genova, via Fieschi n. 3/14, presso e nello studio degli avv. Francesco Misurale e Matteo Tamagno, con pari e disgiunta facoltà, come da mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
Parte convenuta
opposta
OGGETTO: opposizione all'esecuzione.
Conclusioni di parte attrice (...); "Piaccia all'Ill.mo Giudice di Pace adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
- sospendere immediatamente nelle more del giudizio l'efficacia esecutiva delle suddette cartelle di - pagamento impugnate n. 0342309755036, n. 00482010001517190000, n. 04820100023900757001,

n. 04820100023920569000, in forza dell'ingiusto oltre che grave e irreparabile danno che provocherebbe la procedura esecutiva all'odierna esponente;
- sospendere immediatamente nelle more del giudizio gli effetti del fermo amministrativo di cui alla comunicazione n. 00000020110480000659 4, iscritto sulla base delle stesse, ordinandone l'immediata cancellazione, o inibendone l'iscrizione qualora non ancora disposta, in forza del gravissimo danno che lo stesso comporterebbe alla ricorrente, privandola del suo unico mezzo di trasporto;
- nel merito, annullare, revocare o comunque porre nel nulla le suddette cartelle di pagamento in ragione della nullità assoluta ed inesistenza della loro notifica;
- relativo all'anno 1997, essendo decorso il relativo termine prescrizionale conseguentemente dichiarare l'intervenuta estinzione del credito azionato nella cartella n. 0342309755036 afferente a credito;
- ordinare al concessionario della riscossione, a sue spese, l'immediata e definitiva revoca e cancellazione del fermo amministrativo disposto in conseguenza del preavviso o di inibire definitivamente l'iscrizione qualora non ancora iscritto, in quanto illegittimo per tutte le suesposte ragioni.
Con vittoria di spese, competenza ed onorari".
Conclusioni di parte convenuta opposta Azienda Mobilità e Trasporti Genova: "Piaccia all'Ill.mo Giudice di Pace, respinta ogni avversaria istanza, compresa quella cautelare relativa alla sospensione dell'efficacia esecutiva dei titoli, per tutte le ragioni di cui alla parte espositiva:
- dichiarare la propria incompetenza in favore del Tribunale quale giudice dell'esecuzione o, comunque, quale organo giudiziario competente per valore;
- dichiarare inammissibilità dell'avversaria opposizione per tardività della stessa;
- dichiarare il difetto di legittimazione passiva del Comune di Genova in ordine a tutte le ragioni di doglianza relative alle procedure di riscossione coattiva del credito in quanto di esclusiva competenza del Concessionario;
- respingere ogni e qualsiasi domanda da chiunque proposta nei confronti del Comune di Genova, in quanto inammissibile e/o infondata in fatto ed in diritto e/o non provata;
- in via riconvenzionale condannare Equitalia Sestri S.p.A, (oggi Equitalia Nord S.p.A.) a rifondere al Comune di Genova, eventualmente anche a titolo di risarcimento del danno, l'ammontare del credito che quest'ultimo dovesse denegatamene perdere, in tutto o in parte, in seguito all'accoglimento delle ragioni di opposizione formulate dalla (...).
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite".
Conclusioni di parte convenuta opposta Equitalia Nord S.p.A.: "Piaccia al Giudice di Pace Ill.mo, ogni contraria istanza, azione, eccezione disattesa e respinta:
- respingere, poiché inammissibile, tardiva, improcedibile, infondata e non provata ogni avversa domanda;
- in subordine, nella denegatissima ipotesi di accoglimento, anche parziale dell'avversa domanda, dichiarare tenuti il Comune di Genova e la Società Azienda Mobilità e Trasporti S.p.A. a garantire e/o manlevare Equitalia Nord S.p.A. da ogni e/o qualsiasi domanda nei suoi confronti proposta a qualunque titolo, nessuno escluso, ivi compresa l'eventuale pronuncia in punto spese di lite, con ogni consequenziale pronuncia e con ogni più ampia riserva.
Vinte le spese di lite, ivi compresi i diritti di procuratore e gli onorari di avvocato".

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato, (...) evocava in giudizio:
- Comune di Genova - Direzione Polizia Municipale (GE), in persona del suo Sindaco pro tempore, con sede in Genova, via Garibaldi n. 9;
- Equitalia Sestri S.p.A., nella qualità di agente della riscossione della Provincia di Genova, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in Genova, via XII Ottobre, n. 1;
Per sentire dichiarare la nullità delle cartelle di pagamento indicate in parte narrativa, per effetto della inesistenza della notificazione delle stesse.
Parti convenute contestavano quanto ex adverso dedotto in fatto e in diritto, chiedendo a loro volta il rigetto dell'avversa domanda.
Esperita l'istruttoria dibattimentale, precisate le conclusioni all'udienza del 31 maggio 2012, ritenuta la causa matura per la decisione, questo giudice di pace assegnava la causa a sentenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente questo Giudice di Pace, a fronte dell'eccezione mossa dal Comune di Genova, ritiene la propria competenza ratione materiae e per valore, anziché quella del Tribunale.
Quanto alla notificazione delle cartelle esattoriali opposte, argomento sul quale le parti si sono esercitate fornendo ciascuna una propria lettura ed interpretazione della normativa sul punto specifico, prendendo le mosse dal D.P.R. n. 29 settembre 1973, n. 602, con particolare riguardo alla disciplina di cui all'art. 26 di detto decreto, quale modificato ed integrato da successivi interventi legislativi.
Il primo comma dell'articolo anzidetto, nella originaria stesura, prevedeva la notifica della cartella esattoriale a mezzo dei messi notificatori dell'esattoria o degli ufficiali esattoriali o degli ufficiali giudiziari e, nei comuni che non erano sedi di pretura, dei messi comunali e dei messi di conciliazione.
L'art. 102 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 disponeva, relativamente alla nomina dei messi notificatori, con decorrenza 1-1-1990, che il concessionario, per la notifica delle cartelle dei pagamenti e degli avvisi di mora, potesse nominare uno o più messi notificatori, con richiesta nominativa all'ufficio di collocamento.
La Direzione delle Imposte Dirette, con risoluzione n. 1/3320 del 25 gennaio 1989, non mancava di ritenere l'illegittimità della notifica della cartella esattoriale a mezzo di terzi - incarico affidato in appalto dall'esat-

tore - con riferimento sia all'art. 26 del D.P.R. n. 602/1973 e sia all'art. 102 del D.P.R. n. 43/1988.
Una prima discrasia della notifica della cartella di fermo del veicolo tg. (...) riguarda la mancata notifica del provvedimento a (...), cointestatario con la ricorrente del predetto bene.
Tuttavia, punto centrale della presente controversia è e resta l'esistenza o l'inesistenza dell'atto della notificazione, operata direttamente da parte di Equitalia Nord S.p.A.
Ove si consideri che la notificazione delle cartelle esattoriali opposte sia inesistente, deve essere respinta l'eccezione secondo cui, avendo l'atto stesso raggiunto lo scopo, il destinatario è stato comunque posto nella condizione di approntare la propria difesa, senza incidere suo tale diritto.
In caso contrario, ove si attribuisca valore al buon fine della notificazione, resterebbe aperto tutto il ventaglio di considerazioni e motivazioni sollevate dalle parti convenute, con conseguente valutazione della loro bontà giuridica.
L'evoluzione legislativa dell'art. 26 del D.P.R. n. 602/1973 non ha attribuito all'Agente della Riscossione di provvedere direttamente a mezzo del servizio postale alla notifica della cartella esattoriale.
Restano, pertanto, in vigore il sistema notificatorio previsto dal predetto art. 26, che richiama una tassativa modalità di esecuzione della notifica delle cartelle esattoriali.
Questo giudicante, esaminata la giurisprudenza sul tema, ivi compresa la sentenza n. 909 del 23 ottobre 2009 della Commissione Provinciale di Lecce, ritiene che non di nullità ma di inesistenza della notificazione si versi nel caso di specie, sicché non può conseguire alcun effetto la costituzione in giudizio della ricorrente.
Ritenuto assorbente su tutti gli altri motivi dedotti nell'atto introduttivo del giudizio quanto descritto in parte motiva, provvede come da dispositivo.
Rilevata la novità e complessità dell'argomento trattato, compensa interamente le spese tra le parti.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace, definitivamente decidendo, accoglie la domanda di parte attrice.
Respinge le richieste delle parti convenute.
Compensa interamente le spese di giudizio tra le parti.
Genova 26 giugno 2012
Il Giudice di Pace
Dott.ssa Elisabetta di Palo
Depositato in cancelleria il 27 giugno 2012

Ricorso multe: prefetto

Ricorrere dinanzi al prefetto del comune in cui si è commessa l'infrazione rappresenta la strada meno costosa tra le due disponibili, l'altra è ricorrere davanti al giudice di pace. Il ricorso va presentato entro 60 giorni dalla notifica del verbale o dalla contestazione dell'infrazione, quando colti in flagrante. Solitamente il ricorso dinanzi al prefetto si presenta per far valere vizi formali, come i dati anagrafici del proprietario del veicolo non corretti, l'assenza del luogo, giorno e ora della violazione, l'assenza della norma violata o la notifica fuori termine.
Si può agire anche per far valere motivi sostanziali, ma la possibilità di veder accolta la propria richiesta si abbassa notevolmente, visto che il prefetto valuterà il caso con gli stessi strumenti presumibilmente adottati dalle forze dell'ordine.

Ricorso multe prefetto: tempi

Il ricorso va presentato con raccomandata A/R al Prefetto della città in cui si è commessa l'infrazione, non oltre 60 giorni dalla notifica. Entro 210 giorni lo stesso adotterà una decisione con ordinanza. Trascorsi i 210 giorni senza che venga emessa ordinanza, il ricorso sarà automaticamente accolto. Attraverso l'ordinanza motivata il Prefetto può accogliere o rigettare il ricorso. In tal caso la multa viene automaticamente raddoppiata, oltre alle spese per il procedimento.
Possono trascorrere ulteriori 150 giorni prima che venga data notizia ai ricorrenti con la notifica. Come si intuisce, i tempi sono biblici.
Dopo aver presentato ricorso, va fatta richiesta di sospensione dei termini per il pagamento della multa, visto che il solo ricorso non è sufficiente a interromperli. Oltre a copia del verbale, al prefetto può trasmettersi tutta la documentazione necessaria a sostegno delle proprie ragioni. Per esempio, una fotografia di un segnale stradale, elementi che "testimoniano" la presenza altrove nel momento della presunta infrazione.

Ricorso multe: giudice di pace

Oltre al ricorso davanti al prefetto, si può percorrere la strada di un ricorso davanti al giudice di pace del luogo in cui è stata rilevata l'infrazione. In tal caso crescono i costi, visto che si dovrà pagare il contributo unificato di 33 euro e una marca da bollo da 8 euro.
Un recente decreto legislativo (150/2011) ha dimezzato i tempi per poter avanzare ricorso: da 60 giorni si è passati a 30 giorni. Il vecchio termine resta valido per gli automobilisti stranieri. Il ricorso dinanzi al giudice di pace può avanzarsi anche a seguito della bocciatura decretata dal prefetto: ci sono 30 giorni di tempo per impugnare la decisione del prefetto e ricorrere.
Come si presenta: in carta semplice, depositato o inviato tramite raccomandata A/R. Il ricorso va presentato al giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione. Si apre una vera e propria causa che è regolata dalle norme del codice di procedura civile.
Come si conclude: accoglimento, quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità del ricorrente, oppure accoglimento parziale, modificando, la sanzione.
Tra le novità di recente introduzione, si è intervenuti sul rimborso delle spese legali a favore della parte vincitrice. Il giudice può condannare al rimborso chi soccombe, ma non si potrà eccedere il valore della domanda. E' chiaro che per cifre basse, da alcune decine di euro a poche centinaia, il ricorso rischia di diventare anti-economico, visto che con ogni probabilità si dovrà pagare di tasca propria una parte dell'onorario dell'avvocato.